

**PS10009C - POSTE ITALIANE-CASSA DEPOSITI E PRESTITI/LIBRETTO SMART**

*Provvedimento n. 31333*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 settembre 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo") e, in particolare, la Parte II, Titolo III del Codice del consumo;

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10009 del 9 marzo 2015, con la quale è stata contestata la violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo da parte di Poste Italiane S.p.A.;

VISTA la comunicazione del 3 luglio 2015 di estensione soggettiva del procedimento PS10009 nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

VISTI tutti gli atti del procedimento e, in particolare, il proprio provvedimento del 2 dicembre 2015 n. 25758, con il quale è stato deliberato che la pratica commerciale descritta al punto II del citato provvedimento, posta in essere da Poste Italiane S.p.A., costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, vietandone la diffusione o reiterazione ed è stata altresì disposta l'irrogazione nei confronti di Poste Italiane S.p.A. di una sanzione amministrativa pecuniaria di 540.000,00 euro (cinquecentoquarantamila/00 euro);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 9 luglio 2024, n. 6077, con la quale è stato annullato il suddetto provvedimento del 2 dicembre 2015 n. 25758, in ragione della mancata richiesta di parere alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito, "CONSOB"), individuata dal Giudice Amministrativo quale Autorità di regolazione competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo;

RITENUTO opportuno procedere alla riapertura del citato procedimento PS10009 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., al fine di acquisire il parere della CONSOB, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, fatti salvi gli atti endoprocedimentali precedenti;

DELIBERA

- a) la riapertura del procedimento PS10009 avviato in data 9 marzo 2015 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. ed esteso soggettivamente in data 3 luglio 2015 nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- b) che il procedimento deve concludersi entro centocinquanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Mauro;
- d) che il responsabile del procedimento richiederà il parere alla CONSOB ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, trasmettendo a tale Autorità gli atti del procedimento;
- e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 2 di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persona da essi delegata.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*